

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DAMAGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1985

Istituzione della zona franca nel territorio della Sicilia centro-meridionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che si ha l'onore di presentare per l'approvazione del Parlamento, ha lo scopo di creare nella fascia centro-meridionale della Sicilia, comprendente l'ambito territoriale del comune di Gela in provincia di Caltanissetta, una zona di franchigia doganale per gli operatori economici nazionali ed esteri che hanno la loro sfera di interessi particolarmente orientata nel bacino del Mediterraneo.

L'area della Sicilia centro-meridionale è stata investita dalla grave crisi dell'industria petrolchimica, che nel polo di Gela sta mietendo migliaia di posti di lavoro. Ed inoltre si tratta di zona tra le più popolate e meno sviluppate della Sicilia, ove si registra anche il ritorno di migliaia di emigrati espulsi dai Paesi europei colpiti dalla crisi economica.

Mentre è in corso la ristrutturazione selvaggia dei grandi complessi industriali ivi insediati negli anni sessanta, e mentre è in corso un timido tentativo di ricostruzione del tessuto economico, si stanno verifican-

do degli avvenimenti che da un lato, se positivamente conclusi, possono apportare all'economia del Paese consistenti vantaggi, ma potrebbero costituire un'ulteriore penalizzazione per il territorio della zona in questione.

Sono in corso nell'entroterra dell'area considerata e nell'immediato fuori costa sondaggi petroliferi che hanno già dato risultati positivi.

Il riconoscimento di questa area come zona a franchigia doganale, con tutto ciò che questo fatto comporta di positivo, ci sembra costituire quasi un atto dovuto dallo Stato a favore del territorio e delle popolazioni che vi abitano, destinate a sopportare così gravosi oneri.

D'altro canto istituire una « zona franca » al centro del Mediterraneo, sulle rotte battute dal traffico mercantile più intenso, alle spalle delle aree marittime interessate da una massiccia campagna di ricerche petrolifere condotte dalle maggiori compagnie internazionali, potrebbe costituire una base di appoggio per gli operatori commerciali

nazionali ed esteri e in ultima analisi un vantaggio per l'economia del Paese.

La determinazione di mettere alcuni territori nazionali fuori della linea doganale ha avuto tradizioni remote anche in Sicilia, secondo diverse forme istituzionali, per le prospettive di rilevanti vantaggi economici connessi soprattutto ad una maggiore libertà di circolazione e di attività sotto il profilo dei controlli doganali.

Si ricorda a questo riguardo l'istituzione della « città franca » di Messina (1784) e dei « porti franchi » di Catania, Messina e Palermo (regio decreto 27 dicembre 1927, n. 2395), non attuati per una erronea valutazione di interessi regionalistici.

La prima iniziativa per una zona franca siciliana fu avviata dal Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia con decreto dittatoriale del 19 ottobre 1860.

Nella relazione del Consiglio si legge: « l'Italia dovrebbe altamente favorirvi, diffondervi, e fin dove si possa generalizzarvi il sistema delle scale franche, per modo che le merci entrassero con piena libertà nei porti dell'isola, e con pienissima libertà potessero uscirne di nuovo ». Ed ancora « ... se il taglio, infatti, dell'istmo di Suez sarà effettuato, è sicuramente sulla Sicilia che il Regno italiano dovrà contare per impossessarsi di quel commercio, che è destinato a ripopolare di navi il Mediterraneo. Allora, ciò che oggi può consigliarsi come conveniente, diverrebbe una necessità; ed interessa altamente a tutta l'Italia che la sua Sicilia possa apparecchiarsi sin d'ora a divenire un emporio universale del commercio orientale in Europa... l'avvenire ed il presente doganale della Sicilia abbisogna di essere regolato con i principi ed intenti, i quali non sempre converrà che fossero perfettamente conformi a quelli che avranno ragione di prevalere per il rimanente della penisola... ».

Il progetto non ebbe successo perchè ostacolato da precisi orientamenti ed interessi che finalizzavano lo sviluppo economico nazionale nel rapporto con i Paesi del Centro-Europa.

Le conseguenze economiche e, soprattutto, sociali che ne derivarono sono tra le cause che contribuirono a dare origine alla sempre attuale « questione meridionale ».

Di zona franca si torna a parlare nel 1920 su iniziativa dell'onorevole Vittorio Emanuele Orlando alla conferenza di Versailles per il trattato di pace dopo la prima guerra mondiale.

La proposta trovava motivazione nella riconosciuta necessità di procedere al riordino del tessuto economico e sociale dell'Italia di fronte alle emergenze del periodo post-bellico.

Nel 1967, il deputato regionale Modesto Sardo riprendeva il progetto per « istituire il territorio della Regione siciliana in zona franca ».

A tal fine presentava all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge costituzionale da trasmettere al Parlamento ai sensi dell'articolo 18 dello statuto autonomo, ma l'iniziativa non ebbe alcun seguito.

Successivamente il progetto di zona franca venne inserito dalla Giunta regionale siciliana nel quadro di riferimento della programmazione regionale per il periodo 1982-1984.

Con tali istituzioni ed iniziative si volevano raggiungere migliori condizioni nel mercato interno e sviluppo dei traffici internazionali nel rispetto sia delle esigenze di tutela fiscale che delle esigenze di carattere locale, stimolando la naturale funzione di transito di alcune parti del territorio nazionale e la costituzione di sedi di favorevole mercato, con il ravvicinamento dei grandi centri di offerta e di consumo, e incentivando nel contempo le attività di trasformazione nelle località più confacenti all'utilizzo delle materie prime locali. Tutto ciò ovviamente mediante realizzazioni, previamente valutate, sulle condizioni ambientali e sulle caratteristiche socio-economiche delle zone interessate e di quelle adiacenti.

In linea generale siffatte considerazioni si sono mantenute valide nel tempo e restano attuali, come ne è prova il riconoscimento nella legge di delega 23 gennaio 1968, n. 29, che ha ritenuto l'opportunità di « integrare » i territori extra doganali anche in località non marittime.

Parimenti il Consiglio dei ministri della CEE, nell'armonizzare a livello europeo la disciplina delle zone franche esistenti, ha manifestato notevole interesse alle dette

istituzioni pur preoccupandosi di evitare condizioni di turbativa alle normali correnti di traffico con implicanze nella instaurazione e nel funzionamento del mercato comune per il consumo delle merci, per la loro utilizzazione e per la loro manipolazione.

Quindi resta ancora oggi confermata la fiducia alle dette istituzioni e il superamento di alcune prevenzioni per pregressi timori di contrabbando.

In questo quadro e con questi intenti evidentemente è stato concepito e formulato il disegno di legge, che si sottopone all'approvazione del Parlamento, sulla zona franca da istituire nella Sicilia centro-meridionale. Infatti, dal punto di vista dell'economia locale, si pone in evidenza in termini incontestabili la necessità di uno sviluppo produttivo e commerciale della zona che giustifica il ricorso a trattamenti doganali particolari nell'ambito territoriale del comune di Gela in provincia di Caltanissetta, richiamando l'opportunità di considerare fuori del territorio doganale le merci che vi verrebbero introdotte e di attivare la loro lavorazione a favore di tutto il bacino mediterraneo con adeguate attrezzature fiscalmente agevolate.

Certo che l'adozione di una siffatta misura costituirebbe uno strumento decisivo per l'attuale situazione locale, con prospettive future di attrazione e di rilancio per gli operatori commerciali e con possibilità di fronteggiare la rinverdita concorrenza sui traffici, influenzata addirittura dal Nord Europa, ove primeggiano le floride zone extra doganali tedesche, i « depositi pubblici » olandesi e i « depositi industriali » francesi tutti notevolmente agevolativi nello scambio delle merci e sul piano tariffario.

Si noti che le ampie possibilità offerte dalla zona franca, con opportuna previsione anche di misure di salvaguardia, non sarebbero preclusive di altre parallele o aggiuntive facilitazioni previste dall'ordinamento doganale, senza che ciò debba creare confusioni ed interferenze nei rispettivi istituti, in quanto ormai è tradizionalmente attuata e normalmente recepita la possibilità di interventi della Guardia di finanza quan-

do si presentano le esigenze di assicurare il migliore andamento nell'esecuzione delle operazioni da e per l'estero.

Quindi si tratterebbe di interventi che di norma non costituiscono restrizioni alla libertà nel traffico ma identificazione delle condizioni per particolari benefici fiscali a vantaggio degli operatori interessati all'importazione, definitiva o temporanea, alla esportazione, definitiva o temporanea, al cabotaggio, al transito, al deposito.

Le attività consentibili all'esterno della zona franca, poi, evidenziano l'interesse della stessa esteso nei settori di trasformazione, produzione, manipolazione e assiemaggio, il che si concretizza e si ripercuote in un vantaggio anche ai territori adiacenti e complementari per forniture di beni e servizi, direttamente o indirettamente interessate.

In sostanza la extra territorialità della programmata zona franca potrebbe offrire le condizioni di trattamento più favorevole sia nei confronti delle merci e dei prodotti di provenienza estera, per alimentare il mercato interno ed i mercati dei Paesi che gravitano sul Mediterraneo, soprattutto sud-occidentale, e sia nei confronti dei prodotti nazionali per un più agevole e diretto sbocco all'estero eventualmente anche previa trasformazione e lavorazione fuori dai vincoli doganali. Naturalmente ciò presuppone una precisa organizzazione, disciplinata da interventi governativi duttili e tempestivi, per attendere alle diverse esigenze e per coordinare le iniziative nel modo più adeguato agli andamenti dei mercati. A questi fini sarebbero auspicabili provvedimenti amministrativi di concerto, occorrendo, con gli organi regionali.

* * *

Il disegno di legge nelle sue linee essenziali risponde alle tipiche finalità di natura economica che la legge sulle zone franche si prefigge. Non vi sarebbero pregiudiziali di natura tecnica, essendo possibile assicurare con adeguati strumenti l'esercizio di controlli all'esterno delle zone territoriali

agevolate; peraltro sarebbe possibile disporre, per l'esperienza acquisita in altre località extra doganali, opportuni interventi, tempestivi, a salvaguardia di superiori interessi nazionali.

Le eventuali preoccupazioni che potrebbero essere affacciate per quanto attiene le agevolazioni temporanee, non tanto riguardo agli impianti, poichè in passato vi sono stati provvedimenti di uguale effetto, ma soprattutto riguardo alla immissione nella zona franca, in esenzione fiscale e doganale, per il fabbisogno locale di generi alimentari di prima necessità e di materie prime, sono superabili in un contesto complessivo che tenga conto delle condizioni socio-economiche del territorio interessato.

Sono ben note al proponente le motivazioni che in altre occasioni sono state adottate per negare i benefici: il provvedimento sottrarrebbe detta zona alla sovranità dello Stato, in particolare per i regimi fiscali, senza il conforto di quelle eccezionali ragioni riscontrate per altri casi (come per il comune di Livigno e il comune di Campione d'Italia) e formalmente riconosciute per ultimo in materia di imposta sul valore aggiunto dalla VI direttiva del Consiglio delle Comunità europee 17 maggio 1977, n. 388. Ma le eccezionali ragioni che per Livigno e Campione d'Italia sono di ordine strettamente geografico, per le zone della Sicilia attengono alle condizioni economiche, per le quali occorrono, in una più generale e completa visione politica, interventi eccezionali che consentano un immediato rilancio che, come sopra accennato, non riguarderà solo il territorio del comune di Gela in provincia di Caltanissetta, ma influenzerà positivamente tutte le zone limitrofe.

Le eventuali remore al provvedimento da parte della CEE per motivi che riguarda-

no il funzionamento dell'unione doganale, con l'unificazione del relativo territorio, e la generalità dei tributi per i riflessi sulla concorrenza e per il gettito fiscale cui è interessato anche l'Esecutivo comunitario, sono superabili tenendo conto intanto di analoghi o simili provvedimenti adottati in altri Paesi della Comunità e per i quali la Commissione non ha ritenuto di intervenire a salvaguardia di più generali interessi comunitari. D'altra parte l'eccentricità della zona al limite sud del territorio geografico comunitario, le condizioni sociali ed economiche del territorio, lo stesso Trattato di Roma che è finalizzato ad una integrazione economica dei diversi Paesi aderenti — integrazione che postula idonee misure per consentire una più equa ripartizione delle risorse comunitarie — sono da considerare elementi idonei a sostenere, ove occorresse, in sede comunitaria le valide motivazioni che sono alla base della proposta istituzione della zona franca.

Infine, poichè la franchigia doganale dovrebbe anche, particolarmente, essere applicata alla libera circolazione ed alla lavorazione e manipolazione di tutti i prodotti di natura petrolifera, all'interno ovviamente della zona franca, ciò costituirebbe un forte incentivo per quegli imprenditori che volessero lavorare le materie prime di tale natura poste in regime di temporanea importazione, destinando alla riesportazione i prodotti ottenuti.

La stessa area potrebbe accogliere i cantieri di montaggio e riparazione dei mezzi navali e delle strutture di perforazione delle maggiori società petrolifere attualmente impegnate nella ricerca petrolifera nel Mediterraneo, in franchigia doganale e comunque senza incorrere nei lacci della complessa normativa vigente nel restante territorio nazionale e negli altri Paesi rivieraschi.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****CAPO I****DETERMINAZIONE DELLA ZONA FRANCA****Art. 1.**

Il territorio della Sicilia centro-meridionale comprendente l'ambito territoriale del comune di Gela in provincia di Caltanissetta è considerato fuori della linea doganale agli effetti dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e viene costituito in zona franca. Il relativo regolamento, di cui al successivo articolo 32, verrà emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il quinto comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Sono assimilati ai territori extra doganali i depositi franchi, i punti franchi, gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164 e 254, ed il territorio della Sicilia centro-meridionale, comprendente l'ambito territoriale del comune di Gela in provincia di Caltanissetta, costituito in zona franca ».

Art. 3.

Il regime di zona franca ha effetto nei riguardi dei diritti di confine e degli altri istituti doganali di cui all'articolo 34 del citato testo unico 23 gennaio 1973, n. 43, ed ha altresì effetto:

1) nei riguardi degli importi compensativi monetari istituiti con regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 974 del 12 maggio 1971;

2) nei riguardi dell'imposta sul valore aggiunto, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 4.

Nella zona franca sono ammesse le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione.

Le merci ammesse nella zona franca possono formare oggetto, alle condizioni stabilite dalla presente legge:

a) di operazioni di carico, scarico, trasbordo e magazzinaggio;

b) delle manipolazioni usuali consentite dalle disposizioni in vigore;

c) di operazioni di distruzione;

d) di operazioni di trasformazione.

Art. 5.

Su richiesta del proprietario o del suo locale rappresentante, le merci nazionali e nazionalizzate introdotte nella zona franca di cui ai capitoli da 84 a 90 della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, si considerano, a tutti gli effetti fiscali, come esportate, salvo per quanto riguarda le restituzioni per le quali, in applicazione delle disposizioni vigenti, sia prevista l'uscita dal territorio geografico quale elemento essenziale per la loro concessione.

CAPO II

ESCLUSIONE DAL REGIME DI ZONA FRANCA

Art. 6.

I Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il presidente della regione Sicilia, possono disporre l'esclusione dai benefici previsti dal regime di zona franca delle merci o categorie di merci la cui introduzione possa rivelarsi pregiudizievole agli interessi economici dello Stato o della Regione.

CAPO III

REGIMI DOGANALI-ECONOMICI
E FRANCHIGIE DOGANALI

Art. 7.

Le merci estere introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

- a) per l'importazione definitiva;
- b) per l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;
- c) per la spedizione da una dogana all'altra;
- d) per il trasporto;
- e) per il deposito.

Art. 8.

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

- a) per l'esportazione definitiva;
- b) per l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;
- c) per il cabotaggio;
- d) per la circolazione,

alla condizione che nei loro confronti non

siano state concesse agevolazioni fiscali, in applicazione dell'articolo 6 della presente legge.

Art. 9.

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca e per la quale siano state concesse agevolazioni fiscali, in applicazione dell'articolo 6 della presente legge, si trovano nella condizione giuridica di merci estere; per esse il proprietario o il suo legale rappresentante può richiedere l'applicazione delle norme vigenti in materia di reintroduzione in franchigia.

Art. 10.

Le merci introdotte nella zona franca, per le quali le disposizioni legislative comunitarie o nazionali prevedano l'esonero totale dai dazi doganali all'importazione o che siano ammesse ad un regime di franchigia in ragione della loro particolare destinazione, mantengono la loro condizione di merci nazionali o nazionalizzate.

CAPO IV

PROCEDURE DOGANALI E CAUZIONI

Art. 11.

Il vincolo delle merci introdotte in zona franca ad uno dei regimi previsti dal capo III del presente titolo comporta l'applicazione delle procedure doganali previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in tutti i casi in cui non siano previste norme speciali.

Art. 12.

Agli effetti dell'esonero dall'obbligo di prestare cauzione, di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed in deroga alle norme vigenti, il capo del compartimento doganale d'ispezione di Palermo, su conforme parere dell'intendenza di finanza territorialmente competente, può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in genere, nonchè alle ditte di notoria solvibilità, l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da essi effettuate in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o della ditta; in tal caso l'ente o la ditta devono, entro cinque giorni dalla notifica della revoca dell'esonero, prestare cauzione relativamente alle operazioni in corso.

Art. 13.

Fermo restando l'obbligo di prestare cauzione a norma del secondo comma del precedente articolo 12, l'ente o la ditta nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca del beneficio dell'esonero dal prestare cauzione possono proporre, nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione, ricorso al Ministro delle finanze, che decide nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.

In caso di silenzio nel suddetto termine il ricorso si intende accolto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PROVVISORIE

Art. 14.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 168 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gen-

naio 1973, n. 43, al fine di accelerare il processo di industrializzazione, è temporaneamente consentita l'immissione nella zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dai diritti doganali, dei macchinari, degli equipaggiamenti, delle installazioni e dei materiali necessari per l'avviamento delle imprese industriali, commerciali, turistiche ed agricole di nuova costituzione e per il rammodernamento e l'ampliamento di quelle già esistenti.

L'agevolazione può essere richiesta entro il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per le imprese nuove, non oltre due anni dalla loro costituzione.

Art. 15.

In deroga alle disposizioni doganali in vigore è consentita l'immissione nella zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione da imposte e da diritti doganali in genere, dei generi alimentari di prima necessità nonché delle materie prime destinate ad essere lavorate nel territorio della zona franca.

Il beneficio di cui al presente articolo potrà essere concesso per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Alle imprese di cui all'articolo 15 della presente legge esistenti o che sorgeranno nella zona franca potrà essere concesso, dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente:

a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e siano sottoposti alla vigilanza permanente della Guardia di finanza;

b) di corrispondere, sui prodotti ottenuti da trasformazioni effettuate in zona franca, i soli diritti di confine di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, afferenti le materie prime estere impiegate;

c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi lavorate e successivamente reintrodotte nel territorio locale sotto forma di prodotti finiti e semilavorati. Le relative autorizzazioni saranno comunicate al Ministro delle finanze, che potrà revocarle o modificarle entro tre mesi dalla data della loro concessione su conforme parere della regione Sicilia.

Art. 17.

Sono applicabili alle merci introdotte nella zona franca tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore e segnatamente dall'articolo 214 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quali speciali agevolazioni per il traffico internazionale.

Art. 18.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 177 e 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la temporanea importazione è autorizzata dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente. Delle autorizzazioni concesse è data comunicazione al Ministro delle finanze che, sentito il comitato di cui all'articolo 221 del medesimo testo unico, può disporre la revoca o la modifica di intesa con il presidente della regione Sicilia.

Art. 19.

Le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 23 gennaio 1973, n. 43, relative alle violazioni doganali sono applicabili compatibilmente con le norme speciali della presente legge.

Costituiscono, comunque, casi di contrabbando:

a) l'immissione di merci estere in magazzini della zona franca destinati esclusivamente al deposito di merci nazionali o nazionalizzate;

b) il trasporto di merci estere per strada non permessa quando sia provato il proposito di introdurle in frode;

c) il deposito di merci estere nella zona franca, in località, in quantità e per qualità non permesse;

d) l'introduzione nella zona franca di merci in genere di cui non sia consentito l'ingresso, in esenzione doganale, ai sensi della presente legge.

Art. 20.

Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere agli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi genere e specie, esistenti nella zona franca, per effettuare controlli e verifiche al fine di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni doganali.

Art. 21.

L'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, l'ampliamento, l'ammodernamento e la trasformazione di quelli esistenti ed i relativi redditi industriali sono esonerati, per un periodo di dieci anni dalla loro attivazione, da tutte le imposte dirette presenti e future.

Art. 22.

È istituito il consorzio per la zona franca della Sicilia centro-meridionale con sede legale in Gela nella provincia di Caltanissetta.

Di esso fanno parte:

a) la regione Sicilia;

b) l'amministrazione provinciale di Caltanissetta;

c) la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta;

d) il comune di Gela;

e) il consorzio per il nucleo di industrializzazione di Gela.

Possono aderire al consorzio i comuni della provincia di Caltanissetta; gli enti pubblici economici nazionali e regionali, gli istituti di credito.

Art. 23.

Il consorzio verrà costituito mediante atto pubblico.

Atto costitutivo e statuto del consorzio dovranno essere sottoposti per il visto di approvazione, entro trenta giorni dalla stipula, ai Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del commercio con l'estero ed alla presidenza della regione Sicilia.

Art. 24.

Nelle more della costituzione del consorzio, la gestione provvisoria della zona franca è affidata ad una commissione speciale, denominata « Commissione per la gestione provvisoria della zona franca della Sicilia centro-meridionale », costituita da:

a) il presidente della regione Sicilia o da un suo rappresentante, presidente;

b) tre rappresentanti dell'Amministrazione centrale, nominati dai Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

c) tre rappresentanti dell'amministrazione regionale, nominati dagli assessori al bilancio ed alle finanze, all'industria, al territorio ed all'ambiente;

d) dal presidente, o da un suo rappresentante, dell'amministrazione provinciale di Caltanissetta;

e) dal presidente, o da un suo rappresentante, della camera di commercio, indu-

stria, artigianato ed agricoltura di Caltanissetta;

f) dal sindaco, o da un suo rappresentante, del comune di Gela;

g) dal presidente, o da un suo rappresentante, del consorzio, per il nucleo di industrializzazione di Gela.

Art. 25.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i confini territoriali della zona franca con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il presidente della regione Sicilia.

Art. 26.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la regione Sicilia redigerà il piano regolatore territoriale della zona franca, che dovrà prevedere le opere, i servizi e le infrastrutture necessari alla corretta, economica e funzionale gestione della zona stessa.

Nella redazione del piano regolatore si dovrà tenere conto delle opere, infrastrutture e servizi già esistenti o in corso di realizzazione alla data di presentazione del piano stesso.

Art. 27.

Le opere, le infrastrutture e i servizi, la cui costruzione si renda necessaria per la gestione della zona franca, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le occupazioni e le espropriazioni, che allo scopo si renderanno necessarie, saranno effettuate secondo le vigenti norme in materia.

Art. 28.

Il piano regolatore territoriale della zona franca è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione

economica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del commercio con l'estero e della marina mercantile.

Art. 29.

Le opere previste dal piano regolatore generale, la cui realizzazione dovrà essere affidata ad un consorzio di imprese a prevalente capitale pubblico, saranno finanziate col contributo del 50 per cento a carico del bilancio dello Stato e per il restante 50 per cento a carico del bilancio della regione Sicilia.

Le opere, infrastrutture e servizi della zona franca costituiscono il patrimonio immobiliare del consorzio per la zona franca.

Art. 30.

Talune opere e infrastrutture di servizio possono essere riservate all'uso esclusivo di utenti pubblici o privati mediante *leasing* o altre forme di locazione, stipulate tra il consorzio e gli utenti aventi interesse.

Non possono essere riservate ad uso esclusivo le infrastrutture di comunicazione.

Art. 31.

Il patrimonio mobiliare del consorzio è costituito, oltre che dai versamenti degli enti locali territoriali ed istituti partecipanti alla costituzione, da un fondo di lire 20 miliardi costituito con contributo, *una tantum*, per il 50 per cento a carico del bilancio dello Stato e per il restante 50 per cento a carico del bilancio della regione Sicilia.

Art. 32.

Il regolamento di applicazione della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, sentita la regione Sicilia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.